



## COMUNE DI PISA

<b>TIPO ATTO</b> <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
<b>N. atto</b> DIREZIONE-14 / 115	<b>del</b> 10/03/2020
<b>Codice identificativo</b> 1938914	

**PROPONENTE** *PROGRAMMAZIONE LL.PP.-EDILIZIA PUBBLICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE*

<b>OGGETTO</b>	<b>COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEI MERCATI E DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI PROGRAMMATE</b>
----------------	--

<b>Dirigente della Direzione</b>	<i>GUERRAZZI MARCO</i>
----------------------------------	------------------------

## ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 TUEL

**OGGETTO: COVID-19 – MISURE DI PREVENZIONE - SOSPENSIONE DEI MERCATI E DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI PROGRAMMATE**

### **II SINDACO**

#### **VISTI**

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ess.mm.ii.;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 01/03/2020;
- il DPCM 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n° 55 del 04/03/2020;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n° 59 del 08/03/2020;
- il DPCM 9 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n° 62 del 09/03/2020;

**PRESO ATTO** che l'ultimo dei provvedimenti succitati, rubricato "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**RITENUTO** che i mercati periodici, straordinari, e le manifestazioni commerciali straordinarie in genere, nonché quelle di natura non commerciale (quali operatori dell'ingegno, hobbisti, privati che vendono o barattano oggetti personali a qualsiasi titolo organizzati etc.), le aggregazioni di ambulanti su posteggi sparsi che si configurano, di fatto, come piccolo mercato, costituiscano occasione di assembramento non governabile in relazione alla distanza sociale minima prevista dai decreti sopradetti violando così le misure previste dalle autorità nazionali circa le distanze interpersonali;

**RILEVATO**, altresì, che non costituiscono occasione di assembramento per la loro tipologia i mercati giornalieri, in questa fase, del Duomo e del mercato ortofrutticolo di Piazza S. Omobono, fatto salvo per gli esercenti l'obbligo di esporre con adeguata cartellonistica le indicazioni per il rispetto della distanza interpersonale di metri uno;

**CONSIDERATO** pertanto che risulta necessario, a tutela della salute pubblica, evitare la formazione degli assembramenti attraverso un provvedimento contingibile ed urgente che preveda la sospensione dei mercati e delle manifestazioni sopradetti allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 sul territorio comunale e fatte salve ulteriori misure;

**DATO ATTO** che contestualmente alla firma della presente ordinanza la stessa sarà comunicata al Prefetto e al Questore di Pisa;

## ORDINA

A partire da **domani 11/03/2020 e fino al 3 aprile 2020**, in concomitanza con il termine di cui al DPCM 9 marzo 2020, pubblicato in G.U. s.g. edizione straordinaria - Numero 62 del 9 marzo 2020

**la sospensione dei mercati periodici (settimanali/bisettimanali/mensili o con qualunque cadenza siano essi previsti) straordinari, nonchè le manifestazioni straordinarie di carattere commerciale e non** (con operatori non commerciali quali operatori dell'ingegno, hobbisti, privati che vendono o barattano oggetti personali a qualsiasi titolo organizzati etc.), le aggregazioni di ambulanti su posteggi sparsi che si configurano, di fatto, come piccolo mercato;

**Precisa che** gli operatori dei mercati giornalieri dell'area di Piazza del Duomo e P.zza S. Omobono potranno svolgersi a condizione che gli operatori esponano sul posto cartelli al pubblico con l'obbligo di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.

## AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed eventualmente di altre più gravi fattispecie di reato.

## DISPONE CHE

la presente ordinanza sia comunicata:

- al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine
- al Questore di Pisa;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Protezione Civile di Pisa;
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- alla Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- alla Azienda Ospedaliera Pisa;
- alle Associazioni di rappresentanza degli operatori commerciali ambulanti;
- ai mass-media locali per garantire la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste.

## **RENDE NOTO CHE**

### ***Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:***

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO**  
Michele Conti

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.